



DELIBERA N.

Del 7 luglio 2021

Oggetto: Atto di constatazione nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 91 del 19 aprile 2017

Riferimenti normativi: articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, articoli 15, 23 e 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave

Ordine professionale - Ordine di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33 del 2013 – Mancato adeguamento all'ordine – Atto di constatazione

Massima

n.d.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, approvato con delibera del Consiglio del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 con il quale l'Autorità ha disciplinato, all'art. 11, tra gli atti conclusivi del procedimento quello di ordine di cui all'art. 45 comma 1 del citato decreto;

l'art. 20, comma 3, del medesimo regolamento il quale stabilisce che in caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorità, con l'atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici e agli OIV dell'amministrazione interessata;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

la delibera n. 1160 del 22 dicembre 2020, trasmessa con nota del 13 gennaio 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, con la quale l'Autorità - rilevata la presenza di una sezione AT ancora priva di contenuti e, comunque, non completa di dati di cui al d.lgs. 33/2013 - ha ordinato all'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito i dati mancanti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo la struttura ed i contenuti indicati nella medesima delibera;

il mancato riscontro dell'Ente alla predetta delibera nel termine assegnato;

la successiva verifica del sito *web*, la quale ha rilevato il superamento di alcune criticità, ma il persistere di carenze nella pubblicazione di alcuni dati all'interno delle seguenti sotto-sezioni:

- nella sotto-sezione *consulenti e collaboratori* risultano pubblicati soltanto alcuni dei dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 per tre consulenti. Inoltre, nonostante sia stato predisposto un elenco di incarichi di difesa dell'ente, risultano pubblicate soltanto alcune delibere di nomina e/o di pagamento di legali, mancando tutti gli altri dati di cui all'art. 15 cit.;
- nonostante sia stata predisposta la sotto-sezione *Provvedimenti*, questa presenta soltanto tre provvedimenti di scelta del contraente.



le indicazioni fornite dall'ANAC con la Delibera n. 1310/2016 contenente le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" ed il relativo Allegato 1;

Considerato

che l'ordine di cui alla delibera Anac n. 1160 del 22 dicembre 2020 non è stato dunque, ad oggi, completamente rispettato, atteso il persistere allo stato di carenze riscontrate nel sito web dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone;

tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,

nell'adunanza del 7 luglio 2021,

DELIBERA

di adottare ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, un atto di constatazione del parziale adeguamento da parte dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone al provvedimento d'ordine dell'Autorità di cui alla delibera Anac n. 116 del 22 dicembre 2020, con particolare riferimento alla persistente incompletezza delle sotto-sezioni *consulenti e collaboratori e provvedimenti*.

Considerato che il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, il presente Atto di constatazione è pubblicato sul sito dell'Autorità ed è trasmesso all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001 (o ufficio con funzioni analoghe), ai vertici politici della Società e all'OIV, nonché al RPCT.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2021

Il Segretario verbalizzante